

COMUNE DI GENIVOLTA

Provincia di CREMONA

L'ORGANO DI REVISIONE

composto da

Dott. Sebastiano Boscarino (Revisore Unico)

VISTA

la proposta di deliberazione di Giunta comunale pervenuta in data 03/07/2026;

ESAMINATA

la documentazione prodotta dall'ufficio personale, consistente in:

- a. il prospetto per l'applicazione del D.M. 17/03/2020 attinente alle capacità assunzionali ricalcolato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023;
- b. il prospetto dal quale risultano le spese di personale, ai fini del rispetto del vincolo del relativo contenimento della spesa, calcolato ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2016;
- c. l'integrazione al Piano assunzionale 2026-2028, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 20.01.2026, con indicazione delle assunzioni in programma;

RICORDATO

- che il Comune di Genivolta, dalle verifiche riportate nell'allegato prospetto a), in ordine al disposto di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, nonché del D.M 17/03/2020, ed alla circolare della Funzione pubblica in data 13/05/2020, ha registrato un rapporto tra spesa del personale e media delle entrate correnti pari al 13,59%, al di sotto quindi del valore soglia di cui alla tabella 1 del D.M. 17/03/2020 e è pertanto considerato ente virtuoso;

- che l'art. 3, comma 8, della Legge n. 56/2019 *"Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo"*, prevede che *"...al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001."* (mobilità volontaria);

RICHIAMATI

- l'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 che dispone la verifica da parte dell'Organo di revisione del rispetto del principio di riduzione della spesa del personale;

- l'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010 che ha sostituito l'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 che prevede la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche-amministrative;
- l'art. 33 dello stesso decreto, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della Legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012), che introduce dall'1/1/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;
- l'art. 1- quater del D.L. 113/2016 che esclude dalle limitazioni previste dall'art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010, le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, che disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;
- l'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34;
- il decreto ministeriale 17/03/2020, attuativo dell'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- l'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 che ha istituito il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), strumento che si pone come obiettivo quello di *"assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso"*;
- il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, che ha disposto, all'art. 1, comma 1, lettera a) *"Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), gli adempimenti inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni: a) articolo 6, commi 1, 4 (Piano dei fabbisogni) e 6, [...] del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*;
- il decreto del Dipartimento della Funzione pubblica) del 30 giugno 2022, n. 132 che contiene il regolamento che definisce il contenuto del PIAO;
- la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2022 *"Indicazioni operative in materia di Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80"*;
- la nota esplicativa relativa alla circolare n. 2/2022 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le *"Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle Amministrazioni Pubbliche"* (Decreto Ministro Pubblica Amministrazione in data 22/7/2022 pubblicato in G.U. del 14/9/2022);

DATO ATTO

che con la proposta di deliberazione in esame, la dotazione organica economica non comporta una spesa aggiuntiva rispetto al Piano adottato con la citata deliberazione di Giunta comunale n. 5 del 20.01.2026, in quanto le modifiche apportate allo stesso nascono da diverse esigenze organizzative e da sostituzioni di personale che cesserà dal servizio per le quali sono già stati approntati congrui stanziamenti di bilancio;

VERIFICATO CHE L'ENTE

- a) non si trova in stato di dissesto finanziario o in condizioni di deficitarietà strutturale;
- b) ha rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio di cui all'art. 1, comma 821, della Legge n. 145/2018;
- c) non ha derogato al tetto di spesa del personale per l'anno 2026 e prevede di non derogarlo;
- d) rispetta il vincolo del contenimento della spesa di personale, con riferimento alla media del triennio 2026-2028;

ESAMINATA

in attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, la tabella B) recante il prospetto di cui al D.M. 17/3/2020, l'Ente ha registrato un rapporto tra spesa del personale e media delle entrate correnti pari al 16,96%, al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 del D.M. 17/03/2020, e pertanto è considerato un Ente virtuoso, con spazi aggiuntivi per assunzioni a tempo indeterminato.

tutto ciò premesso, richiamato e considerato, l'Organo di Revisione

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto: "MODIFICA PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2026/2028".

INVITA

l'Ente al costante rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

Genivolta, 10.07.2026

L'Organo di revisione

Dott. Sebastiano Bostarino

